

Criteria direttivi per l'assegnazione delle aree comunali per lo spettacolo viaggiante (Legge n. 337/68).

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Le concessioni di aree comunali per l'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante (parchi divertimento non permanenti, piccoli complessi di attrazioni, attrazioni singole, circhi e strutture simili per attività spettacolare e di trattenimento allestite con attrezzature mobili), sono disciplinate oltre che dalla Legge 18.3.1968, n. 337, dalle disposizioni contenute nella presente deliberazione. L'Amministrazione Comunale riconosce le forme associative legalmente costituite dello spettacolo viaggiante.

Art. 2 Determinazione delle aree

Le attività di cui all'art. 1 sono esercitate esclusivamente nelle aree a ciò destinate, ai sensi dell'art. 9 della Legge 337/68. L'elenco delle aree disponibili, redatto dall'Amministrazione comunale, viene aggiornato ogni qualvolta si verificano condizioni tali da determinarne la necessità.

Art. 3 Modalità di concessione delle aree

L'occupazione delle aree di cui all'art. 2 è subordinata al rilascio di concessione per occupazione temporanea di suolo pubblico ad ogni singolo esercente, previo pagamento del relativo canone secondo le modalità previste dalle norme e dai vigenti regolamenti in materia. L'area oggetto di concessione potrà essere impegnata per le operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture da 5 giorni prima fino a 5 giorni dopo il periodo di esercizio indicato nella licenza di cui all'art. 5.

I giorni di montaggio e smontaggio non sono assoggettati al canone per l'occupazione temporanea del suolo pubblico. Se l'occupazione viene effettuata per periodi maggiori sarà comunque dovuto il pagamento del canone per ogni giorno di occupazione effettivamente realizzato, computando anche il periodo indicato come esente, a meno che le operazioni di allestimento e sgombero dell'area non siano prolungate per cause indipendenti dalla volontà degli esercenti.

Il concessionario dovrà provvedere al ritiro della concessione prima dell'inizio dell'occupazione.

Il provvedimento di concessione ha carattere personale; è quindi vietata la concessione ad altri sotto qualsiasi forma.

Art. 4 Deposito cauzionale

A garanzia dei danni che potrebbero essere causati alle proprietà comunali nell'esercizio dell'attività, può essere richiesto un congruo deposito cauzionale secondo quanto determinato con apposita deliberazione.

Art. 5 Autorizzazione all'esercizio dell'attività

L'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante è subordinato al rilascio di licenza al singolo esercente ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S. (RD 18.6.1931 n. 773) e dell'art. 19 del DPR 24.7.1977 n. 616. Il concessionario dovrà provvedere al ritiro della licenza d'esercizio prima dell'inizio dell'attività.

Art. 6 Tipologia delle attrazioni

La tipologia delle attrazioni è contenuta nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della Legge n. 337/1968 e successive modifiche ed integrazioni. Sono escluse le attrazioni di qualunque tipo e specie che prevedono l'utilizzo dei rettili, dei cetacei (compresi i delfinari) e altri animali vivi, anche domestici, al solo scopo di mostra o zoo ambulante.

Art. 7 Divieto di concomitanza tra manifestazioni

In concomitanza di un parco divertimenti non può essere autorizzato l'impianto di altre strutture dello spettacolo viaggiante in aree limitrofe.

Art. 8 Obblighi del concessionario

Per l'esercizio dell'attività è ammessa la rappresentanza. Nei casi in cui il titolare intenda avvalersi del rappresentante, la domanda deve contenere il consenso scritto di quest'ultimo. Il concessionario ha l'obbligo di tenere sul luogo di lavoro l'atto di concessione di suolo pubblico e la licenza di esercizio, ed esibirli a richiesta degli organi di vigilanza. Il concessionario deve provvedere alla pulizia giornaliera e finale dell'area occupata dall'attrazione, dai carriaggi e dalle carovane abitazione, collocando i rifiuti negli appositi contenitori. Il concessionario è altresì tenuto al rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico, di Igiene, di Pubblica Sicurezza, di Polizia Urbana, di inquinamento acustico e delle disposizioni, anche verbali, impartite dai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 9 Sistemazione delle roulotte di abitazione e dei carriaggi dei concessionari

La sistemazione delle roulotte di abitazione dei concessionari e dei loro mezzi di trasporto avrà luogo nelle località appositamente indicate dall'Amministrazione Comunale e potrà essere effettuato da 7 giorni prima dell'inizio dell'attività di esercizio indicato nella licenza di cui all'art. 5 e protrarsi fino a 6 giorni dopo.

Art. 10 Sospensione e revoca della concessione

L'Amministrazione Comunale potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione per inosservanza dei regolamenti comunali e delle prescrizioni igienico-sanitarie impartite dalla U.S.L. e di tutte le altre condizioni che l'Amministrazione riterrà di impartire di volta in volta nell'atto di concessione.

Art. 11 Sanzioni

Qualora non sia diversamente disposto da legge, per le violazioni a quanto stabilito nei presenti criteri si applicano in quanto compatibili le sanzioni amministrative previste dal Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, approvato con atto del Consiglio comunale n. 40/1998 come successivamente modificato ed integrato, e quanto previsto dall'art. 7 bis del Testo unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000).

CIRCHI EQUESTRI

Art. 12 Edizioni

I circhi equestri potranno essere esercitati esclusivamente nell'area appositamente prevista all'elenco di cui all'art. 2.

Non potranno essere autorizzate manifestazioni consecutive ritenendo necessario un intervallo di almeno 90 giorni tra l'una e l'altra. La concessione dell'area non potrà superare i 15 giorni, salvo ulteriore proroga fino ad un periodo massimo di 10 giorni da concedersi a discrezione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 13 Domande di partecipazione

Le domande tese ad ottenere le autorizzazioni previste per lo svolgimento dell'attività devono essere presentate in bollo non prima di 90 giorni dalla data di inizio dell'occupazione e comunque almeno 30 giorni prima. Per la data dell'istanza farà fede la data attribuita al protocollo generale del Comune. Il mancato rispetto dei termini indicati comporta il diniego dell'autorizzazione e la non ammissione.

Le domande devono contenere i seguenti elementi:

- complete generalità
- residenza ed indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni se diverso dalla residenza, recapito telefonico;
- periodo di tempo per cui è richiesta la concessione compreso il tempo necessario per il montaggio e lo smontaggio;
- esatte misure in metri quadrati di ingombro del tendone comprensivo di sporgenze pensili e cassa, dello zoo, delle attrezzature di supporto e dei relativi servizi;
- copia licenza annuale o autocertificazione indicante gli estremi della licenza rilasciata ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S.;
- copia collaudo annuale della struttura;
- copia polizza assicurativa.

L'Amministrazione Comunale si pronuncia sulle singole domande di ammissione con provvedimento espresso 30 giorni prima della data indicata come inizio dell'attività.

Art. 14 Criteri preferenziali

Sono considerati criteri preferenziali per l'accoglimento delle domande:

- ordine cronologico di presentazione della domanda;
- circhi che da più tempo risultino assenti o non siano mai stati presenti nel territorio comunale.

INSTALLAZIONE DI SINGOLE ATTRAZIONI

Art. 15 Edizioni

I singoli esercenti spettacolo viaggiante possono esercitare nelle aree appositamente previste all'art. 2 con l'esclusione delle aree limitrofe a quelle del parco divertimenti nei periodi dal 1° Maggio al 20 Giugno.

La concessione delle aree per l'installazione delle singole attrazioni è fatta direttamente dal Dirigente del Servizio ed è subordinata al pagamento del canone di occupazione e al rilascio della licenza di cui all'art. 5.

Ad ogni esercente può essere concessa una sola area alla volta tra quelle indicate all'art. 2, ovvero non si possono concedere allo stesso esercente più aree contemporaneamente, e nella stessa area non possono essere montate più di due attrazioni alla volta.

Le concessioni delle aree sono temporanee e per periodi non eccedenti i 60 giorni consecutivi, la concessione è prorogabile o rinnovabile per periodi di 30 giorni alla volta, fino ad un massimo di 6 mesi complessivi nello stesso anno, a condizione che la stessa area non sia stata richiesta da altro esercente spettacolo viaggiante.

Art. 16 Domande di partecipazione

Le domande tese ad ottenere le autorizzazioni previste per lo svolgimento dell'attività, devono essere presentate in bollo entro e non oltre 60 giorni prima dell'inizio dell'occupazione. Per la data dell'istanza farà fede la data attribuita al protocollo generale del Comune. Il mancato rispetto dei termini indicato, comporta il diniego dell'autorizzazione e la non ammissione. L'Amministrazione

Comunale si pronuncia sulle singole domande di ammissione con provvedimento espresso 30 giorni prima della data indicata come inizio dell'attività.

Art. 17 Criteri preferenziali

In caso di più domande concorrenti valgono i seguenti criteri di priorità:

- ordine di presentazione della domanda;
- maggior numero di concessioni ottenute nello stesso luogo nei 5 anni precedenti.

Art. 18 Rinunce e subentri

Nel caso l'assegnatario dell'area intenda rinunciare all'esercizio dovrà comunicarlo per scritto entro 10 giorni dalla data di inizio dell'attività. La mancata comunicazione comporterà la sospensione per un anno dalle concessioni per l'esercizio di attività con singole attrazioni. Al rinunciatario potrà subentrare altro richiedente.

ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE NELL'AMBITO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Art. 19

Nell'ambito di manifestazioni temporanee possono essere rilasciate autorizzazioni per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante indipendentemente dalle aree previste nell'elenco di cui all'art. 2.

Per il rilascio delle autorizzazioni valgono le disposizioni generali e le particolari per l'installazione delle singole attività previste dal presente articolato.

TEATRI VIAGGIANTI - ESIBIZIONI DI AUTO E ALTRE TIPI DI SPETTACOLO O TRATTENIMENTO

Art. 20

Alle richieste per lo svolgimento delle attività di spettacolo e trattenimento non contemplate ai capi precedenti saranno applicate in quanto compatibili le regole definite per l'esercizio di giostre singole e le particolari condizioni che l'Amministrazione Comunale riterrà necessarie caso per caso al fine di un ordinato svolgimento delle stesse.

NORME FINALI

Art. 21

A decorrere dall'entrata in vigore dei presenti criteri, sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari in materia.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme di carattere generale ed al regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone. I presenti criteri entrano in vigore il giorno successivo alla sua conseguita esecutività.